



Delibera della Giunta Regionale n. 813 del 27/12/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

AUTORITA' DI AMBITO - DETERMINAZIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. **Che** la Regione Campania, con legge regionale n. 14 del 21 maggio 1997, in osservanza ai principi generali della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (legge Galli) ha delimitato gli Ambiti Territoriali Ottimali per il ciclo integrato delle acque e ha stabilito le modalità di costituzione delle Autorità di Ambito nella fattispecie di un consorzio obbligatorio di funzioni ai sensi dell'articolo 25, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
- b. **Che** L'art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010 n. 42 ha soppresso le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. con decorrenza 31 marzo 2011;
- c. **Che** con decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, "il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011", è stato prorogato al 31 dicembre 2012;

CONSIDERATO

- a. **Che** l'art. 1 comma 1-quinquies della legge 42/2010 prevede che " *le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza* "
- b. **Che** la disposizione, introdotta dal Parlamento in sede di conversione del Decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2 "interventi urgenti concernenti Enti Locali e Regioni" ha previsto la soppressione degli ATO fra le misure finalizzate al contenimento delle spese degli Enti Locali;
- c. **Che** l'art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010 n. 42 sopprime esclusivamente il soggetto giuridico "Autorità d'Ambito" ma non il sistema delle competenze allo stesso affidate;
- d. **Che**, a decorrere dal 1 gennaio 2013, essendo definitivamente sopprese le Autorità d'Ambito per cui le funzioni alle stesse assegnate non potranno più essere assolte in carenza di una disciplina regionale che le riassegni, con gravi ripercussioni per i servizi pubblici essenziali inerenti il ciclo integrato delle acque;
- e. **Che** la Regione sta predisponendo una apposita legge per la riassegnazione delle competenze a nuovi soggetti da individuarsi in sostituzione delle Autorità d'Ambito;
- f. **Che** nelle more dell'emanazione della citata normativa regionale è necessario garantire la continuità delle funzioni originariamente assegnate alle Autorità di Ambito;

- g. **Che** in attuazione della legge 25 gennaio 2010, n. 2, è necessario inoltre garantire il contenimento della spesa degli enti locali;
- h. **Che** vanno liquidate le attuali Autorità di Ambito sopprese al 31/12/2012 e costituite con legge regionale 14/97 come consorzi obbligatori tra i comuni e le province ricomprese nel perimetro degli ambiti ottimali.

RITENUTO

- a. **Che** nelle more dell'emanazione dell'apposita normativa regionale, deve essere garantita, per ciascuna Autorità di Ambito, la ordinaria amministrazione nonché devono essere avviate le procedure di liquidazione dei Consorzi obbligatori istituiti con L.R. 14/97 attraverso la nomina di appositi Commissari Straordinari da individuarsi negli attuali Presidenti delle Autorità d'Ambito;
- b. **Che** la nomina di Commissari Straordinari può essere demandata al Presidente della Giunta Regionale;
- c. **Che** gli incarichi di Commissario Straordinario dovranno decorrere dal 01.01.2013 e termineranno all'atto di insediamento degli organi dei nuovi soggetti istituzionali individuati dalla legge regionale di riordino dei rispettivi settori, in corso di definizione, e, comunque, entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al punto precedente;
- d. **Che** gli incarichi commissariali non dovranno comportare oneri a carico del bilancio regionale.

Propone e la Giunta in conformità con voti unanimi

Delibera

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

1. **Che** nelle more dell'emanazione di apposita normativa regionale, per ciascuna Autorità di Ambito le funzioni sono affidate a Commissari Straordinari incaricati di avviare le procedure di liquidazione e assicurare lo svolgimento delle attività necessarie a garantire l'ordinaria amministrazione;
2. **Di** demandare al Presidente della Giunta Regionale la nomina dei Commissari Straordinari da individuarsi negli attuali Presidenti delle Autorità d'Ambito;
3. **Di** stabilire che gli incarichi di Commissario regionale decorrono dal 1 gennaio 2013 e terminano all'atto di insediamento degli organi dei nuovi soggetti istituzionali individuati dalla legge regionale di riordino dei rispettivi settori, in corso di definizione, e, comunque, entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al punto 2);

4. **Che** i Commissari Straordinari svolgono le funzioni di ordinaria amministrazione e liquidazione avvalendosi del personale dipendente in servizio presso le medesime strutture;
5. **Di** inviare la presente delibera all'A.G.C. 05 Settore 09 a tutte le Autorità di Ambito Regionali e al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC.